



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

Il giorno 29 Giugno 2021 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
PULA PAOLA	X		PANFIGLIO ELIANA	X	
CONFICCONI ELISA		X	BERARDI SILVIA	X	
LACCHINI MAURO	X		BORDONI TIZIANO		X
BRIGNANI RITA	X		MOLINARO ANGELO		X
VERLICCHI GIOVANNA	X				
ZAMBONI ROBERTO		X			
RUBBI DANIELE	X				
SANGIORGI ANDREA		X			
LACCHINI MIRCO	X				

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **PULA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **DOT.TSA MORELLI MARGHERITA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Scrutatori sono nominati i Consiglieri: RUBBI DANIELE - BERARDI SILVIA - PANFIGLIO ELIANA.

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

ZAMBONI ROBERTO - SANGIORGI ANDREA - BORDONI TIZIANO - MOLINARO ANGELO

Presenti: 9

Assenti: 4

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO COMUNALE al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione e discussione che viene trascritta ed allegata alla presente deliberazione

Richiamati i seguenti atti del Comune di Conselice:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/1/2021 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/1/2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 28/1/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 / 2023 - Parte Contabile;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 aveva articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto indicato, restano applicabili le disposizioni relative alla TARI, come disciplinate dalla Legge n. 147/2013, nonché quelle con esse compatibili;

VISTE le successive Leggi di stabilità e di Bilancio (Legge n. 208/2015 -legge di Stabilità per l'anno 2016, Legge 11 dicembre 2016, n. 232-legge di Bilancio 2017, Legge 27 dicembre 2017, n. 205- legge di Bilancio 2018, Legge 30 dicembre 2018, n. 145- legge di Bilancio 2019, Legge 27 dicembre 2019, n. 160-legge di Bilancio 2020, Legge 30 dicembre 2020 n. 178-legge di Bilancio 2021);

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni

condominali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ad opera del D. Lgs. n.116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a:

- art. 183, comma 1 nuova definizione di rifiuti urbani,
- art. 183, c. 4 definizione di rifiuti speciali,
- art. 184 c. 3 classificazione dei rifiuti speciali,
- art. 198, comma 2-bis abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani,
- art. 238, comma 10 corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico;

ATTESO che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati

al recupero possono beneficiare dell'abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che, nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa *“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”*;
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;
- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI, nonché è stata stabilita una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

VERIFICATO che le tariffe del Comune sono determinate in conformità ai criteri sopra enunciati;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio;

EVIDENZIATO che, anche per l'anno 2021, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue *“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»*.

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto **[DL Sostegni](#)** che con l'articolo 30, comma 5, ha disposto, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 giugno 2021;

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario *“chi inquina paga”*, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale”*, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RILEVATO che l'Ente può prevedere agevolazioni a favore di utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, in proporzione alla quantità debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

ATTESO che le previsioni regolamentari contenute nella bozza allegata hanno il fine di:

- a. *“favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano”*;

b. contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

c. contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

d. contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni”;

PRESO ATTO che le attività a cui potrà essere riconosciuto il beneficio dell'agevolazione devono possedere i requisiti richiesti dal regolamento comunale che si intende approvare e sono tenute a seguire la procedura da questo dettata;

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorrere dall'anno d'imposta 2020, *“... I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente”;*

RITENUTO opportuno prevedere che la riscossione avvenga in tre rate con le seguenti scadenze:

- 1° rata in acconto con scadenza al 31 maggio,
- 2° rata in acconto con scadenza al 30 settembre;
- 3° rata a conguaglio con scadenza al 16 dicembre;

RITENUTO opportuno, altresì, prevedere, per l'anno 2021 le seguenti rate per la riscossione delle TARI:

- 1° rata in acconto con scadenza al 31 luglio 2021,
- 2° rata in acconto con scadenza al 30 settembre 2021;
- 3° rata a conguaglio con scadenza al 16 dicembre 2021;

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. *“A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.*

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, tenendo conto dei differimenti intervenuti per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il regolamento generale di organizzazione del Comune di Conselice;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2015 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000 comma 1, lettera b), punto 7), il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visto il TUEL 18/8/2000 n. 267

Visto lo Statuto del Comune

Con la seguente votazione :

Presenti n. 9 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 2 (Panfiglio, Berardi)
voti favorevoli n. 7 resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento per l'applicazione della TARI avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
- di dare atto che dal presente regolamento, anche in virtù delle agevolazioni in esso contenute, non derivano minori entrate rispetto a quelle attualmente previste nel bilancio di previsione 2021-2023;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa.

Di dichiarare il presente atto, con la seguente separata votazione palesemente espressa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000:
presenti 9 - votanti 9 - contrari 2 (Pangiflio, Berardi)
voti favorevoli 7

IL PRESIDENTE

PULA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA

CONSIGLIO COMUNALE DI CONSELICE DEL 29/06/2021

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI

PULA – SINDACO. Io darei la parola subito alla dottoressa Zammarchi perché puntualmente ci dice che cosa è cambiato in questo regolamento. Ricordo solo che questo è un anno un po' particolare, è un anno di grandi patimenti, direi così, per tutti i comuni d'Italia rispetto all'applicazione della Tari e dei relativi regolamenti perché c'è tutta una normativa che ha innovato parecchio tutta la parte diciamo di inquadramento ambientale sui rifiuti con una grande novità contenuta in questo decreto 152 che prevede la possibilità per alcune categorie d'impresa di fuori uscire dal sistema del servizio pubblico dei rifiuti, quindi capirete anche voi che riflessi può avere questa cosa sulla nostra sostenibilità e sui nostri equilibri per quanto riguarda il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Dicevo c'è questa novità legata alla deassimilazione dei rifiuti all'urbano e anche la novità legata al nuovo metodo MTR di Arera nella definizione dei PEF. Arera è questa agenzia nazionale che si occupa sostanzialmente di regolazione delle tariffe per quanto riguarda l'idrico e per quanto riguarda i rifiuti. Queste normative, spesso anche abbastanza diciamo non chiare fra materia ambientale e materia dei tributi, ha messo davvero in difficoltà tutti quanti, tant'è che l'Anci a livello nazionale ha chiesto una proroga, proroga che non è ad oggi concessa. Comunque noi abbiamo pensato fosse giusto provvedere e mantenere diciamo la scadenza prefissata. Dicevo quindi una norma di transizione, anche il nostro regolamento è un regolamento diciamo che non entra nel pieno della nuova regolamentazione della materia ma che introduce gli elementi diciamo che devono essere recepiti perché oggetto di deliberazione a livello nazionale. Lascio la parola alla dottoressa Zammarchi che molto meglio di me illustra la materia che è talmente complicata che è diventata veramente complesso comprendere tutto quanto. Prego Stefania.

DOTT.SSA ZAMMARCHI. Va bene, grazie mille, buonasera a tutti intanto. Sì, dunque la proroga comunque pare che ci sia, solo che han detto che ce la comunicano domani o dopo domani, quindi a tempo scaduto e siccome il lavoro l'abbiam fatto e ci abbiam lavorato tanto, effettivamente come dice giustamente il sindaco noi abbiamo preferito procedere anche perché così era un lavoro fatto, al di là di quello che potrà succedere. Allora per quanto riguarda il regolamento, sì si tratta di un regolamento molto innovativo tant'è che non vedete la delibera che ha ad oggetto modifica al regolamento bensì approvazione del regolamento, proprio perché c'erano elementi talmente impattanti che andare a modificare il regolamento sarebbe stato assai difficile riuscire a fare una ricostruzione organica. Peraltro su questo regolamento ci siamo incontrati più volte con i colleghi degli altri comuni della Provincia di Ravenna e quindi questo regolamento ed anche la modalità cioè di approvare il regolamento è stata una decisione assunta a livello provinciale. Quindi approviamo questo regolamento, lo riapproviamo per tutti in pratica i 18 comuni della Provincia di Ravenna. Peraltro le indicazioni che ci sono all'interno del regolamento sono molto simili anche a quelle che assumeranno gli altri comuni della Regione Emilia Romagna con cui ci siamo confrontati perché effettivamente tutte le modifiche che sono state apportate al codice ambientale dal decreto legislativo 152 del 2006, ad opera del decreto legislativo 116 dello scorso settembre sono assai impattanti per la Tari e peraltro hanno posto delle criticità nella loro applicazione che ancora oggi non sono del tutto svanite. Tant'è che approviamo questo regolamento con una disciplina che è stata costruita in condivisione, come dicevo, degli altri comuni non solo della Provincia ma anche con una condivisione che abbiamo cercato di avere anche a livello regionale proprio in ragione di alcune norme che non sono così pacifiche nella loro applicazione. Vediamo quali sono i punti più salienti. Allora intanto le modifiche ambientali portano a nuove definizioni del rifiuto e soprattutto non consentono più ai comuni di fare la cosiddetta assimilazione ovvero di assimilare i rifiuti speciali agli urbani. Perché era importante questa assimilazione? Perché il servizio pubblico può raccogliere i rifiuti urbani, quindi quello che si può raccogliere sono i rifiuti urbani o quelli che prima venivano chiamati rifiuti assimilati agli urbani. Quindi se il decreto ci dice che determinati rifiuti possono essere considerati urbani allora li possiamo accogliere, se vengono definiti invece in maniera categorica come speciali ovviamente questi rimarranno fuori dalla raccolta e quindi questo cosa comporta? Che le utenze che producono rifiuti speciali avranno le

superfici dove appunto si ha questa produzione che rimangono escluse dalla tassazione della Tari, analoga alla situazione che avevamo prima ma con degli aspetti che comunque divergono dalla precedente applicazione della tariffa. Questo è l'aspetto più rilevante e quindi abbiamo dovuto togliere la parola assimilazione da tutte le disposizioni del regolamento che lo contenevano. Peraltro l'altra modifica assolutamente sostanziale è la possibilità che viene fornita dall'art. 238 comma 10 del decreto 152 della possibilità che viene offerta alle utenze non domestiche di poter uscire dal servizio pubblico. Cosa significa questo? Che le utenze non domestiche se lo ritengono opportuno possono uscire e quindi vuol dire che non avranno più la raccolta dal servizio pubblico ovvero quello gestito dal Comune che lo dà in affidamento al gestore autorizzato ma possono autonomamente trovarsi un gestore, quindi un soggetto che raccoglie i rifiuti ovviamente facendo domanda al Comune e soprattutto consegnando documentazione da cui si possa evincere che effettivamente il servizio di raccolta venga fatto da un soggetto esterno. Quindi nel regolamento prendiamo atto di questo, abbiamo disciplinato diciamo questa possibilità offerta agli enti, in pratica alle utenze non domestiche e tenete presente che per il 2021 le utenze che intendevano uscire dovevano fare domanda entro il 31 di maggio ma con un'efficacia comunque dal 1° gennaio 2022. Per gli anni successivi il legislatore, così come indicato nel decreto legge 41 del 2021, il primo decreto sostegni, il legislatore ha fissato il 30 di giugno per gli anni successivi al 2022 ossia per le fuoriuscite che avranno efficacia dal 2023 (inc.) Queste aziende se vogliono uscire devono stare fuori per un quinquennio, tuttavia è previsto sempre dal legislatore che queste utenze intendano rientrare prima del quinquennio possono fare sempre istanza, sempre entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello dell'efficacia di questa nuova modalità e quindi possono rientrare anche prima dei 5 anni. Queste disposizioni che, come dicevo, sono state introdotte dal decreto legge 41 del 2021 sono state indicate nel regolamento, quindi il regolamento prende atto di queste disposizioni e le ha disciplinate all'interno del regolamento. Un altro elemento importante è costituito dalla sostituzione della parola "recupero" al posto di "riciclo". Cosa cambia? Allora il concetto di riciclo e recupero cosa sta ad indicare? Beh, intanto per riciclo e recupero si intende comunque un processo col quale un'utenza non domestica cosa fa? Porta dei rifiuti, dei suoi rifiuti al recupero o al riciclo cioè fa in modo che i loro rifiuti entrino in quella che è l'economia circolare ossia ritornino per essere utilizzati. Ecco, questo tipo di procedura che è una procedura virtuosa viene premiata, come? Dando a queste utenze che ovviamente devono dimostrare di avere portato al riciclo o al recupero i propri rifiuti possono godere di un abbattimento della Tari sulla quota variabile. Ecco, noi abbiamo mutuato questa modifica dal decreto 116 che appunto prevede il recupero invece del riciclo e peraltro con la parola "recupero" si va a considerare una serie di recuperi, quindi di ricicli più ampi. Adesso...e comunque questa possibilità se noi lo facciamo con il recupero rispetto al riciclo andiamo ad intercettare un numero più ampio di imprese, quindi allarghiamo la platea di quelle imprese che effettivamente possono beneficiare di un abbattimento della quota variabile. Per chi conosce un po' la tassa rifiuti, sa che la tassa rifiuti è composta da questi due componenti, quota fissa che va a coprire i costi fissi cioè quei costi che sostiene la collettività come lo spazzamento ed il lavaggio strade rispetto alla quota variabile che è quella più legata al rifiuto, quindi al rifiuto del soggetto che lo produce che è quella quota che deve diventare preponderante, e lo sta diventando assolutamente, proprio per arrivare ad una modalità puntuale della raccolta e soprattutto della definizione della tariffa perché la tariffa per essere puntuale deve avere in sé un elemento forte che va a misurare il rifiuto. E quindi andando ad applicare questa tariffa con parametri che la rendono più vicina a questo concetto, ovviamente già si sta avvicinando a quella che è la tariffa puntuale. Quindi diciamo che quest'anno facciamo un grosso passo in avanti verso una tariffa che viene calcolata con una modalità che poi sarà la normale modalità di determinare una tariffa perché la Tari effettivamente o comunque la tassa rifiuti ha proprio l'obiettivo di rendere più oneroso la tassa quando si produce molto rifiuto, mentre questa può essere più contenuta se il rifiuto viene ridotto. Ecco che allora il recupero può essere un elemento di stimolo per le imprese in questo caso non tanto per produrre il rifiuto quanto piuttosto per portare al recupero i propri rifiuti. Tra l'altro il nostro regolamento è molto premiante rispetto a molti regolamenti proprio della Regione Emilia Romagna perché confrontandoci con molti colleghi che hanno modificato il regolamento e che quindi sono passati dal riciclo al recupero o hanno mantenuto quello, proprio in ragione del fatto che si sa che con questo nuovo metodo, che peraltro è stato stimolato dalla stessa Arera, porta ad incrementare il peso della quota variabile, hanno diminuito la parte di quota variabile che può essere ridotta sulla tariffa delle utenze domestiche. Noi invece in Bassa Romagna manteniamo la percentuale che peraltro è il 100%, cosa significa questo? Che

un'utenza non domestica se è brava, se è virtuosa riesce a diminuire tantissimo la propria tariffa proprio in ragione del fatto che fa entrare nell'economia circolare il rifiuto prodotto e questo per noi forse è uno stimolo per le imprese a non uscire, a non fuoriuscire dal servizio tant'è che in Bassa Romagna, ma anche in provincia di Ravenna, questa fuoriuscita delle imprese al momento non è assolutamente rilevata, anzi è assai contenuta rispetto ad altri bacini o ad altre province come a Modena per esempio o a Reggio Emilia dove i colleghi hanno ricevuto tantissime domande per la richiesta di fuoriuscita. Quindi noi forse anche con questo voler mantenere un buon diciamo stimolo per l'agevolazione alle utenze non domestiche abbiamo tutto sommato bloccato questa fuoriuscita da parte delle utenze ed anche comunque sentendo chi segue le imprese pare insomma che non ci sia tutta questa intenzione da parte delle utenze non domestiche di questo bacino e di questa provincia. Quindi questo per quanto riguarda la parte ambientale. Il regolamento poi replica tutta l'altra parte diciamo quella di natura tributaria dall'altro regolamento, quindi le agevolazioni, i presupposti e tutto quello che c'era nell'altro regolamento lo ritrovate, quindi viene replicato e riportato. In pratica abbiamo cambiato gli articoli cercando di mantenere anche la stessa articolazione per rendere più facile anche la lettura della vecchia stesura rispetto a quella nuova, cambia solamente un'agevolazione che peraltro è in più ossia abbiamo introdotto un'agevolazione che era già presente in alcuni comuni della Provincia di Ravenna, un'agevolazione per i capannoni di utenze non domestiche chiuse che però hanno magari un'utenza elettrica per tenere acceso l'allarme e queste le abbiamo agevolate applicando un 70% di abbattimento, ovviamente facendone richiesta, per quei capannoni di attività che di fatto risultano chiuse ma che hanno comunque le utenze che sennò avrebbero pagato la Tari per esteso. Quindi questa è l'unica parte diciamo tributaria e non di natura ambientale che viene lasciata nel regolamento, vengono replicate le tre scadenze che poi vediamo nell'altra delibera ed indichiamo le scadenze del 2021, però ordinariamente da regolamento prevediamo la scadenza del 31 di maggio, del 30 di settembre e del 16 di dicembre. Sapete che poi la prima rata quest'anno è stata spostata al 31 di luglio e ne prendiamo atto nella delibera delle tariffe. Quindi sulla parte regolamentare io avrei concluso, mi fermo qui o faccio anche l'altra parte?

PULA – SINDACO. La materia è complessa e ringrazio la Dott.ssa Zammarchi che è riuscita a rendere diciamo l'essenza, quindi avete compreso che la partita è molto delicata; mi fa molto piacere sapere che è contenuta la fuoriuscita delle imprese. Da questo punto di vista stante le novità legislative che abbiamo detto poc'anzi, devo confermare il grande lavoro di coordinamento che è stato fatto in questa provincia e non solo, che ha permesso comunque di mantenere il confronto a livello provinciale con le associazioni di categoria perché l'altro tema è naturalmente che è vero sì che la Tari è un tributo comunale, però è anche vero che, come dire, è abbastanza incomprensibile per un territorio che ha sostanzialmente sempre determinato il sistema di servizio diciamo in maniera coordinata non avere questo tipo di approccio condiviso anche da un punto di vista regolamentario. Se ci sono dei consiglieri che chiedono, avanzano delle domande al riguardo. Consigliera Panfiglio.

PANFIGLIO. No, io voglio anticipare subito la dichiarazione di voto perché tanto insomma l'argomento è molto tecnico, però a me sembra sia un metodo che penalizzi le famiglie numerose e con la casa grande, quindi uno per essere virtuoso deve...50 mq. ed essere single, io l'ho letta un po' così e soprattutto...

INTERVENTO. No.

PANFIGLIO. Adesso non so chi mi ha risposto, se ha risposto la dottoressa Zammarchi o qualcuno, io la vedo così. Poi voi mi spiegherete, direte no, non è così però insomma io la vedo così. Poi, voglio dire, il rifiuto comunque bisognerebbe incentivare sì, ed in più fare la differenziazione, però o si sbaglia quando si dice che ha detto la dottressa Zammarchi si parla solo di rifiuto, di produrre meno rifiuto, allora o è sbagliato il lessico che si usa oppure dobbiamo cambiare e dire, usare un lessico corretto e dire: incentiviamo la differenziata. Ora è un'altra cosa. Poi, ripeto, comunque per me io voto contro questo regolamento perché quello che io recepisco è questo, voi mi direte che non è così, lo spiegherete però io recepisco questo, altrimenti cambiamo il lessico, cominciamo a parlare di non rifiuto ma...altrimenti dico io, se sono una famiglia di 5 persone devo mangiare, mi devo vestire, mi devo lavare, per forza produco rifiuti, perché mi devi

punire perché sono una famiglia di 5 persone? No. Allora incentivami a fare altro. Grazie.

PULA – SINDACO. Dunque penso che la consigliera Panfiglio faccia riferimento non tanto al regolamento, che è oggetto della delibera, ma alla delibera successiva, quella che è comunque relativa alle tariffe. Io ricordo sempre che non è nella discrezionalità del Comune, come dire, l'impostazione della Tari perché l'impostazione della Tari viene calcolata in base alla superficie ed al numero degli abitanti; ce lo spiegherà meglio dopo la dottoressa Zammarchi per quanto riguarda, come dire, la composizione delle cosiddette voci variabili e fisse. Comunque la è materia molto complessa, una società complessa come la nostra crea rifiuti ed oltre che creare rifiuti diciamo le politiche che ha adottato questa Regione in aderenza con le politiche europee sono quelle del contenimento, del riuso, del riciclo, del recupero. Ad esempio nel piano regionale vi è la diminuzione fino ad arrivare alla chiusura delle discariche; poi è evidente il riferimento pro capite del rifiuto indifferenziato a meno di 150 kg pro capite perché il rifiuto indifferenziato è il rifiuto che ha diciamo una maggiore complessità per quanto riguarda la sua eliminazione e quindi lo smaltimento del rifiuto indifferenziato ha un costo che è fissato a livello regionale per tutti gli impianti di smaltimento. La % di differenziata, che è un altro elemento su cui si insiste parecchio: è vero sì che bisogna rafforzare la differenziata ma ricordo che servirebbe ridurre complessivamente il rifiuto perché se a monte abbiamo una quantità pro capite molto elevata di rifiuto ancorché differenziato in % alta, è anche vero che costa molto comunque a prescindere diciamo intervenire sul rifiuto sia per raccogliarlo sia poi dopo per smaltirlo ed il mercato del rifiuto vede per esempio contrarre molto quello che è il costo anche del riutilizzo, e/o recupero come corretto smaltimento di alcuni residui dei rifiuti. Quindi sono convinta anch'io che occorra una politica culturale molto diversa, ma è anche vero che l'approccio che deriva dall'Unione Europea ed a scendere nei nostri territori è sostanzialmente la filosofia che chi produce più rifiuti deve pagare di più, questa è la sostanza. Quindi non è da dire che c'è una penalità per le famiglie numerose, è un dato di fatto che le tariffe tengano conto del numero delle persone in famiglia. Ho provato a fare i conti e va sfatato un dato di fatto: culturalmente i cittadini ritengono che la TARI e il servizio dei rifiuti sia caro, ma se fanno il raffronto con tutti gli altri servizi che hanno alla fine si tratta di un costo che per famiglia è poco più del costo di un caffè al giorno per smaltire i propri rifiuti. È davvero un costo modesto, da questo punto di vista credo non sia giusto non riconoscere il valore del servizio. Poi che sia odiosa la TARI, che sia ritenuta diciamo onerosa è un altro paio di maniche, però se ci fate i conti, e poi ci faremo i conti anche dopo, non c'è una grande variazione per la tariffa delle utenze domestiche rispetto all'anno precedente, stiamo viaggiando sul costo di un caffè al giorno per una famiglia con una casa medio-grande. Scusate la digressione, chi aveva chiesto di parlare? La capogruppo Rita Brignani.

BRIGNANI. Grazie. Volevo chiedere, lei ha detto che le aziende possono uscire dal servizio di raccolta pubblico, restare fuori per 5 anni e poi eventualmente rientrare oppure possono eventualmente rientrare anche prima dei 5 anni facendo la domanda, ecco nel rientro ci sono delle penalizzazioni, ci sono delle caratteristiche particolari, delle richieste particolari oppure l'entrata ed uscita è agevole o comunque libera, ecco?

DOTT.SSA ZAMMARCHI. Allora per quanto riguarda questo, il Comune non può fare altro che prendere atto di quello che ha detto il legislatore che non ha (inc.), quindi come si fa la dichiarazione per aprire la bolletta della Tari la stessa cosa viene fatta in queste situazioni. Ovviamente prima di questa possibilità una ditta era obbligata a fare la dichiarazione ed in assenza di dichiarazione arrivava l'avviso di accertamento. Ora se una ditta chiede di uscire e lo fa legittimamente, ovviamente non ha nessuna penalizzazione. C'è però un elemento da tenere in considerazione in merito alla fuoriuscita, che le ditte escono, e questo lo abbiamo scritto anche nel regolamento e questo è stato condiviso con tutti i comuni dell'Emilia Romagna, escono solamente con la quota variabile. La quota fissa, essendo una quota che va a coprire i costi indivisibili, ne facevo un esempio prima dei costi fissi, quelli restano a carico delle ditte. Quindi se comunque una ditta esce, fuoriesce, deve pagare anche, comunque, non anche, comunque la quota fissa. E questo è forse il nodo più complesso di questo regolamento dove tra l'altro in questo momento c'è una contrapposizione fra il Pef ed altre associazioni di categoria.

PULA – SINDACO. Ci sono altri? Possiamo quindi procedere all'approvazione del regolamento?

Ok. Quindi metto in approvazione il punto n. 5: approvazione regolamento per la disciplina della
tassa rifiuti – Tari. Chi è favorevole, alzi la mano.

*La proposta, posta in votazione, viene approvata con i voti favorevoli dei 7 consiglieri del gruppo di
maggioranza, i voti contrari delle consigliere Panfiglio e Berardi.*

*Posta in votazione l'immediata esecutività, viene approvata con i voti favorevoli dei 7 consiglieri
del gruppo di maggioranza, i voti contrari delle consigliere Panfiglio e Berardi.*

PULA – SINDACO. Grazie. La dottoressa Zammarchi ci aiuterà anche nella trattazione del punto
successivo, il punto n. 6, che è la Tari vera e propria.